# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA SOMALIA

**Anno IV** Mogadiscio, 8 febbraio 1960 Suppl. N. 2 al N. 2

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

DECRETO Legislativo 8 febbraio 1960, n. 1 rep.: *Imposta di consumo sui carburanti, petrolio, ed altri olii minerali.* 183

DECRETO Legislativo, 8 febbraio 1960, n. 2 rep.: *Istituzione di addizionale alle tariffe del dazio doganale d'importazione.* 185

DECRETO Legislativo 8 febbraio 1960, n 3 rep.: *Nuova misura dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero.* 186

### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

### PARTE TERZA

**VARIE**

N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA**

**DECRETO Legislativo 8 febbraio 1960, n. 1 rep.**

**Imposta di consumo sui carburanti, petrolio, ed altri olii minerali.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1 rep., sull'istituzione del Governo della Somalia;

VISTA la Legge 6 febbraio 1960, n. 8 rep., con la quale il Governo è delegato ad emanare provvedimenti fiscali per reperire i fondi necessari per provvedere alla costituzione di un esercito nazionale ed a quanto altro necessario a seguito dell'indipendenza del Paese;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di consumo sui carburanti e sul petrolio illuminante, fissata dal 16 ottobre 1959, è variata come segue:

| | |
|---|---|
| a) — Benzina per ettolitro ..... ..... ..... | da So. 22,92 a So. 52,92 |
| b) — Petrolio per ettolitro ..... ..... ..... | da So. 15,53 a So. 35,53 |
| c) — Olio da Gas avente peso specifico inferiore a 0,880, alla temperatura di 15°C (Gasolio), per ettolitro ..... | da So. 15,43 a So. 40,43 |
| d) — Residui della distillazione ed olii da gas aventi un peso specifico superiore a 0,880, alla temperatura di 15°C (olio combustibile), per ettolitro ..... ..... ..... ..... ..... ..... | da So. 14,11 a So. 34,11 |

Le aliquote stabilite dal 16 ottobre 1959 alla data dell'entrata in vigore del presente Decreto non si applicano sulle giacenze accertate dalla Guardia di Finanza alla data del 15 ottobre 1959.

Art. 2.

I rivenditori in possesso di carburanti in genere per quantitativi superiori ad 1 ettolitro sono tenuti ad effettuare agli uffici doganali in sede e nelle altre località ai Distretti ed ai Comandi di Polizia la denunzia delle giacenze di cui sono in possesso alla data di entrata in vigore del presente Decreto ai fini del pagamento della differenza dell'imposta di consumo dovuta.

Art. 3.

A seguito delle nuove aliquote di imposta di consumo sui carburanti, sono consentiti i seguenti aumenti dei prezzi di vendita al pubblico di Mogadiscio:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) — Benzina ..... ..... ..... ..... | per litro | da So. 1,— | a So. 1,30 |
| b) — Petrolio sfuso ..... ..... ..... | per litro | da So. 0,78 | a So. 1,00 |
| Petrolio in fusti ..... ..... ..... | per litro | da So. 0,80 | a So. 1,00 |
| Petrolio in latte ..... ..... ..... | per litro | da So. 1,00 | a So. 1,20 |
| c) — Gasolio ..... ..... ..... ..... | per litro | da So. 0,75 | a So. 1,00 |
| d) — Nafta scura (olio combustibile) per ettolitro ..... ..... ..... ..... ..... ..... | | da So. 50,54 | a So. 70,54 |

Negli altri Centri della Somalia l'aumento sarà determinato dalle Autorità locali in relazione alle spese di trasporto.

Art. 4.

Il presente Decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 8 febbraio 1960.

L'AMMINISTRATORE
**Mario Di Stefano**

*Il Primo Ministro*
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*Il Ministro delle Finanze*
OSMAN AHMED ROBLE

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 87.*
*Mogadiscio, lì 8 febbraio 1960.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA**

**DECRETO Legislativo 8 febbraio 1960, n. 2 rep.**

**Istituzione di addizionale alle tariffe del dazio doganale d'importazione.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1 rep., sull'istituzione del Governo della Somalia;

VISTA la Legge 6 febbraio 1960, n. 8 rep., con la quale il Governo è delegato ad emanare provvedimenti fiscali per reperire i fondi necessari per provvedere alla costituzione di un esercito nazionale ed a quant'altro necessario a seguito dell'indipendenza del Paese.

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita una addizionale nella misura del 20 per cento alle tariffe del dazio doganale d'importazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 8 febbraio 1960.

L'AMMINISTRATORE
**Mario Di Stefano**

*Il Primo Ministro*
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*Il Ministro delle Finanze*
OSMAN AHMED ROBLE

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 88.*
*Mogadiscio, lì 8 febbraio 1960.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA**
**DECRETO Legislativo 8 febbraio 1960, n. 3 rep.**
**Nuova misura dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 rep., sull'istituzione del Governo della Somalia;

VISTA la legge 6 febbraio 1960, n. 8 rep., con la quale il Governo è delegato ad emanare provvedimenti fiscali per reperire i fondi necessari per provvedere alla costituzione di un esercito nazionale e a quant'altro necessario a seguito dell'indipendenza del Paese,

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la correlativa sovraimposta di confine è elevata da So. 58,50 a So. 88,50 per quintale.

Art. 2.

I rivenditori in possesso di zucchero per quantitativi superiori a quintali uno sono tenuti ad effettuare agli Uffici Doganali in sede o nelle altre località ai Distretti od ai Comandi di Polizia le denunzie delle giacenze di cui sono in possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini del pagamento della differenza dell'imposta di consumo dovuta.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dello zucchero è aumentato a Mogadiscio da So. 2,10 a So. 2,40 per chilogrammo.

Negli altri centri della Somalia l'aumento sarà determinato dalle Autorità locali in relazione alle spese di trasporto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 8 febbraio 1960.

L'AMMINISTRATORE
**Mario Di Stefano**

*Il Primo Ministro*
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*Il Ministro delle Finanze*
OSMAN AHMED ROBLE

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 89.*
*Mogadiscio, lì 8 febbraio 1960.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

**N. N.**

---

# PARTE TERZA

**V A R I E**

**N. N.**